DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE", DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PER L'ACCOGLIMENTO IN STAGE FORMATIVO DI UNO STUDENTE NELL'AMBITO DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

 Nr. Progr.
 82

 Data
 17/05/2018

 Seduta NR.
 19

 Titolo
 7

 Classe
 3

 Sottoclasse
 0

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
Totale Presenti: 4 Totali Assenti: 2		

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE", DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PER L'ACCOGLIMENTO IN STAGE FORMATIVO DI UNO STUDENTE NELL'AMBITO DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Istituto di Istruzione Superiore "Archimede", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), ha avanzato una proposta finalizzata all'accoglimento in stage formativo di studenti presso il Comune, in particolare per ragazzi frequentanti l'indirizzo CAT (Costruzioni, ambiente e territorio), nell'ambito dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 77/2005, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Considerato che la proposta è finalizzata ad integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e che l'accoglienza di studenti delle scuole superiori rappresenta una occasione privilegiata ed al contempo preziosa per far conoscere agli stessi la realtà dell'ente locale, le sue funzioni, gli organi, le competenze, le specifiche professionalità;

Ritenuto opportuno evidenziare che è intenzione dell'Amministrazione:

- collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per contribuire alla formazione degli studenti del territorio;
- affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e pressanti doveri d'ufficio;

Atteso che:

- l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor scolastico interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor del soggetto ospitante, indicato dal Comune, denominato tutor formativo esterno;
- per ciascun allievo beneficiario del percorso di alternanza scuola-lavoro è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
- la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
- il rapporto tirocinante soggetto ospitante si configura come proseguimento dell'attività formativa e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né assunzione;

Preso atto che l'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Esaminato lo schema di convenzione per l'accoglimento in stage formativo di studenti presso il Comune, proposto dall'istituzione scolastica;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Archimede", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di definire i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, dando mandato al Direttore dell'Area Tecnica di procedere alla sua sottoscrizione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Archimede", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), per l'accoglimento in stage formativo di uno studente presso il Comune di Anzola dell'Emilia, nell'ambito dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di procedere alla sua sottoscrizione e di individuare il dipendente a cui affidare il ruolo di tutor formativo esterno;
- 3) Di dare atto che la convenzione suddetta avrà durata per il periodo dal 21.05.2018 al 07.06.2018;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere all'avvio dello stage nel periodo concordato.



Istituto di Istruzione Superiore "ARCHIMEDE"



40017 S. Giovanni in Persiceto - Via Cento, 38/A
Tel. 051/821832 - fax 051/825226 C.F. 80073690374
www.archimede.gov.it informazioni@archimede.gov.it
Bois00700n@pec.istruzione.it



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARCHIMEDE con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) via Cento 38/A,

codice fiscale 80073690374 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Prof.
E COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO), via Grimandi 1, codice fiscale 80062710373 Partita IVA 00702781204 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Sig.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche; Si conviene quanto segue:

ART. 1

IL Comune di Anzola dell'Emilia, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 1 soggetto in alternanza scuola lavoro su proposta di IIS ARCHIMEDE, di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

ART. 2

- 1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Lo studente beneficiario della presente convenzione è
- 3. Il periodo individuato per lo svolgimento delle attività progettuali è il seguente: dal 21 MAGGIO 2018 al 07 GIUGNO 2018.
- 4. Il luogo di svolgimento per il periodo individuato è presso: Comune di Anzola dell
- 4. Il luogo di svolgimento per il periodo individuato è presso: Comune di Anzola dell'Emilia (sede municipale, edifici e spazi di proprietà comunale, territorio del Comune di Anzola dell'Emilia).
- 5. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 6. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor scolastico interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno nella persona di :
- 7. Per l'allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- 8. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

9. L'accoglimento dello studente minorenne per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART, 3

- 1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- 2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

- 1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

ART. 5

L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In particolare:

INAIL – Copertura assicurativa mediante speciale formula di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 testo Unico n°1124/65 e Regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985 (cfr. n.20 del 1° aprile 1987) come comunicato dalla Direzione Centrale Rischi dell'INAIL con circ.n.632/pg del 22 giugno 1999.

ASSICURAZIONE contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela in essere con la "Benacquista Assicurazioni S.n.c." Compagnia di assicurazione – Via del Lido, 106 – Latina. <u>POLIZZA INFORTUNI/R.C./Assistenza</u>: AIG Europe Limited numero 23254. Periodo di validità: dal 26/10/2015 al 26/10/2018. Coperture assicurative per le attività curricolari ed extracurricolari culturali e sportive, tirocini formativi e di orientamento deliberate dal Consiglio di Istituto.

- 1. In caso di sinistro durante lo svolgimento delle attività dette, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente sia telefonicamente ed anche a mezzo fax al Dirigente scolastico l'accaduto, in maniera circostanziata, ed inoltre a collaborare nel fornire ogni utile informazione necessaria all'istruttoria e gestione del sinistro da parte della società di assicurazione. Tale segnalazione dovrà giungere tempestivamente, possibilmente entro il giorno stesso, al fine di permettere alla famiglia ed al Dirigente scolastico di denunciare a termini di contratto (tre giorni) il verificarsi del sinistro alla società di assicurazione.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alterna;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

ART. 6

- 1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ART. 7

1. La presente convenzione ha validità per il periodo individuato all'art. 2 comma 3.

- 2. E' riconosciuta la facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di sviluppare il periodo di alternanza annuale all'interno di un piano triennale finalizzato alla capitalizzazione dell'esperienza a favore dell'alunno e della comunità anche e soprattutto nell'ottica della sua valorizzazione all'Esame di Stato.
- 3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Anzola dell'Emilia,//	ISTITUTO ISTRUZIONE SURERIORE
COMUNE DI	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ANZOLA DELL'EMILIA	ARCHIMEDE
Il legale rappresentante	Il legale rappresentante

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 82 del 17/05/2018

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE", DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PER L'ACCOGLIMENTO IN STAGE FORMATIVO DI UNO STUDENTE NELL'AMBITO DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

PARERI L	DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE
	IL DIRETTORE AREA TECNICA
	Data 17/05/2018
	ANSALONI ALDO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82 DEL 17/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO VERONESI GIAMPIERO IL SEGRETARIO GENERALE IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 24/05/2018